



DI FRANCESCO
LONGOBARDI*

Prosegue in commissione lavoro al senato, l'esame del ddl lavoro autonomo, che comprende nuove disposizioni per lavoratori autonomi e professionisti e l'introduzione del lavoro agile nell'ambito dei rapporti subordinati. Con particolare riguardo alla parte relativa ad autonomi e professionisti, l'Ancl ha proposto formalmente nelle sedi opportune suggerimenti e contributi utili al miglioramento del testo in esame. Sull'argomento è intervenuta anche l'audizione di Confprofessioni dello scorso 9 marzo e da ultimo il documento aggiornato sull'analisi dei lavori della commissione. L'occasione legislativa segna una evidente attenzione al mondo delle libere professioni, e come tale va seguita con

Ancl al fianco di Confprofessioni sulle proposte per migliorare il testo

Ddl autonomi, l'occasione Iniziativa da valorizzare il più possibile

attenzione e sostenuta in ogni profilo migliorativo. Si ritengono di particolare rilevanza e meritorie di condivisione le misure sino ad ora previste nel ddl relative a:

- agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità: nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro; nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali po-

lize, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo;

- parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai Pon e ai Por a valere sui fondi strutturali europei;

- riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, l'estensione della durata e dell'arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l'indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro

i primi tre anni di vita del bambino;

- previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino a un massimo di due anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni;

- previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati

alla degenza ospedaliera.

L'Ancl concorda pienamente con la posizione assunta da Confprofessioni volta a introdurre ulteriormente nel testo in esame circa, per esempio, l'imposizione sulle rendite delle casse di previdenza, la definizione normativa del concetto di autonoma organizzazione ai fini Irap, l'adeguamento della normativa in materia di società professionali, e circa l'esplicita estensione ai professionisti dei contratti di rete.

** presidente
nazionale Ancl*

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclslu.com